Spett.le Ufficio di Segreteria

della X Commissione Permanente
Industria, Commercio e Turismo
del Senato della Repubblica

commissioneindustria@senato.it

Oggetto: *NOTE alla nota breve N. 280 – maggio 2021 - Atto Senato n. 1921 - Disciplina della professione di guida turistica (Ripamonti e altri)* Atto Senato n. 2087 - *Disciplina della professione di guida turistica (Croatti)*

On.le Commissione,

con espresso ed integrale richiamo alle ns NOTE del 19 MAGGIO 2021 in relazione al *DDL N. 2087* d'iniziativa del senatore CROATTI , GTI richiede il seguente:

in relazione al A.S. n. 1921 (Ripamonti e altri):

- art. 2, comma 1, sostituire "specificità territoriali" con "attrattive turistiche";

- art. 3, comma 1, sostituire Mibact con "Ministero del turismo" e così in tutte le altri parti del DDL ove sia indicato il Mibact ed eliminare "cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 5"

- [cfr. a fronte art. 5, comma 2, A.S. 2087]:
- art. 3, comma 2, lett. c), sostituire "triennale" con "magistrale";

- art. 3, comma 2, lett. d), e sostituire con "l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze in ambito storico-artistico ed in quello linguistico per il quale è richiesto il livello minimo B2 previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)";

- art. 3, comma 2, lett. e), eliminare del tutto in quanto illegittimo rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 3, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- art. 3, comma 2, lett. f), aggiungere dopo "specifica" la parola "facoltativa" ed aggiungere alla fine "e gli enti di formazione";

- art. 4, comma 2, eliminare "l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni" in quanto illegittimo rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 3, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- art. 4, comma 3, eliminare “ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta” in quanto illegittimo rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 3, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- art. 5, comma 1 e comma 2, eliminare del tutto non essendo corrispondente ai principi di proporzionalità e di necessità istituire un corso di formazione propedeutico all'esame per soggetti già in possesso di laurea nonché perché la previsione di restrizioni territoriali all'abilitazione nazionale è illegittima rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 3, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- art. 5, comma 3, aggiungere dopo “corsi” la parola “facoltativi” ed aggiungere dopo “università” la parola “ ed enti di formazione”;

- art. 5, comma 4, eliminare del tutto in quanto illegittimo rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 3, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

in relazione al A.S. n. 2087 (Croatti):

- art. 2, comma 2, eliminare del tutto e sostituire con "L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013";

- art. 2, comma 3, eliminare in quanto ripetitivo e superfluo e per l'effetto foriero d'incertezze interpretative essendo preferibile adottare la già ampia definizione dell'art. 2, comma 1;

- art. 2. comma 4, eliminare "e ambientale";

- art. 2, comma 5, 1 cpv, aggiungere "facoltative" nonché è sconsigliabile ai fini della qualità della produzione legislativa interporre alla lett. b) frasi incidentali quali "a titolo esemplificativo" perché foriero di incertezze interpretative;

- art. 3, comma 2, eliminare del tutto in quanto illegittimo rispetto alla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 - art. 3 su richiamata, alla giurisprudenza amministrativa ed ai provvedimenti dell'AGCM (Sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3859/2017 e Sezione V n. 5213/2020 e dai provvedimenti AGCM AS1339, AS1549, AS1584, AS1607 e S3815) e rispetto al d.lgs.26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- art. 4, comma 1, sostituire con "Ministero del Turismo" e così in tutte le altri parti del DDL ove sia indicato il Mibact;

- art. 4, comma 2, sostituire "semestrale" con cadenza "biennale";

- art. 4 , comma 3, lett. c), eliminare del tutto.

- art. 4, comma 5, aggiungere "nonché la partita iva e i titoli di specializzazione facoltativa, se posseduti";

- art. 5, comma 1, eliminare “cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 6” e sostituire "bimestrale" con cadenza "biennale";

- art. 5, comma 2 [v. *supra* NOTE A.S. n. 1921];

- art. 5, comma 2, lett. e), aggiungere dopo “specializzazioni” la parola “facoltative” ed aggiungere alla fine “e gli enti di formazione”;

- art. 6, comma 2, lett. b) eliminare "produttivo";

- art. 6, comma 3, aggiungere dopo specializzazioni “facoltative” e dopo università “e gli enti di formazione”;

- art. 6 comma 4, aggiungere e “per i corsi di formazione”;

- art. 8, comma 1, aggiungere alla fine "inclusi i casi di previo accesso in preparazione alla visita guidata".

- art. 9 eliminare del tutto ed inserire:

Equo compenso

1. Il compenso delle guide turistiche iscritte nell'Elenco nazionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica.

5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;
e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti soltanto in caso di sottoscrizione della convenzione.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), si considerano vessatorie.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della guida turistica.

9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri previsti ai sensi dell'articolo 2.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile;

- art. 10, comma 4, sconsigliabile in quanto manca legislazione a livello statale recante la disciplina dell'accompagnatore turistico;

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni,
Cordialmente,
GTI

Roma/Grosseto 25 maggio 2021

Simone Fiderigo Franci
Presidente di GTI

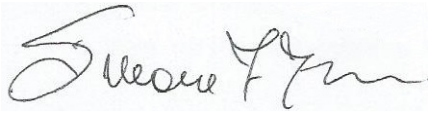

GTI - Guide Turistiche Italiane
Sede legale: c/o cooperativa Le Orme via de' Barbieri 106/E – 58100 Grosseto
www.guideturisticheitaliane.it mail: segretario@guideturisticheitaliane.it